

Codice A1606C

D.D. 27 aprile 2022, n. 172

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONASTERO DI VASCO (CN) - Intervento: Ristrutturazione edilizia, demolizione e costruzione tettoia in Via Roma n. 64, su immobile censito al catasto al foglio 6, mappale 1181, subalterno 3. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 172/A1606C/2022

DEL 27/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONASTERO DI VASCO (CN) – Intervento: Ristrutturazione edilizia, demolizione e costruzione tettoia in Via Roma n. 64, su immobile censito al catasto al foglio 6, mappale 1181, subalterno 3. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*

*urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP/159/2022A/A1600A

*Rif. n. 25529/A1606C del 01/03/2022
28596/A1606C del 08/03/2022*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MONASTERO DI VASCO (CN)
Intervento: Ristrutturazione edilizia, demolizione e costruzione tettoia in Via Roma n. 64,
su immobile censito al catasto al foglio 6, mappale 1181, subalterno 3.
Istanza: ██████████

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune in data 01.03.2022, con nota prot. n. 812 del 01.03.2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, nonché la nota di chiarimento del Comune, prot. n. 884 del 07.03.2022, qui pervenuta in data 08.03.2022,

considerato che l'intervento previsto consiste:

- nella demolizione di una tettoia edificata con pali di legno e lamiera ondulate, accatastata con dichiarazione ante 1967, e nella ricostruzione sul medesimo sedime di una tettoia chiusa con tecnica costruttiva tradizionale più solida, che prevede un aumento della pendenza delle falde del tetto necessario per la posa delle tegole in laterizio e la contestuale elevazione del colmo del tetto di circa un metro rispetto allo stato di fatto;
- nella pavimentazione in asfalto della superficie antistante al portone sezionale della nuova tettoia e nella sostituzione del cancello di accesso carraio alla proprietà;

rilevato, dalle tavole di Ppr, che l'intervento è ubicato in un'area rurale di specifico interesse paesaggistico connotata da relazioni visive tra insediamento e contesto e da una morfologia insediativa caratterizzata da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali, interposti tra la Via Guglielmo Marconi (SP 36), attigua al torrente Niere, e il margine del tessuto urbano consolidato del capoluogo posto lungo l'asse di Via Roma,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non è** compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Monastero di Vasco (CN), così come dichiarato nella nota pervenuta in data 08.03.2022 con prot. n. 884 del 07.03.2022, "*è momentaneamente sprovvisto della Commissione locale per il paesaggio*" e, pertanto, non risultando temporaneamente idoneo all'esercizio della delega per il procedimento ordinario in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004,

considerato che l'intervento non altera le relazioni visive consolidate nel tempo, fruibili essenzialmente da Via Guglielmo Marconi, in quanto sostituisce una tettoia parzialmente aperta in precarie condizioni e di fattura estetica discutibile, con un fabbricato caratterizzato da materiali e tipologia costruttiva maggiormente congrua con i caratteri architettonici del contesto, che ricade sostanzialmente sul medesimo sedime della tettoia e comporta una modesta sopraelevazione del colmo del tetto per consentire la posa di un manto di copertura in laterizio,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	2022-00459A32-2008trasmissione_1.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	██████████-18012022-1632.Modello_0907.Modello_0715.010_0.relazione paesaggistica ██████████.pdf.p7m
3	<i>Inquadramento cartografico</i>	██████████-18012022-1632.Modello_0907.010_0.tav 1 estratti.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico - situazione esistente</i>	██████████-18012022-1632.Modello_0907.010_1.tav 2 stato attuale.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	██████████-18012022-1632.Modello_0907.010_2.tav 3 progetto.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico - raffronto esistente e progetto</i>	██████████-18012022-1632.Modello_0907.010_3.tav 4 raffronto.pdf.p7m
7	<i>Documentazione fotografica</i>	██████████-18012022-1632.Modello_0907.020_0.documentazione fotografica ██████████.pdf.p7m
8	<i>Foto-inserimento</i>	██████████-18012022-1632.Modello_0907.010_4.tav 5 fotoinserimento.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il funzionario istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 30017 del 10/03/2022
AMBITO E SETTORE: Tutela Paesaggistica
DESCRIZIONE: **MONASTERO DI VASCO - (CN)**
Intervento di demolizione e ricostruzione di tettoia con conseguente realizzazione di pavimentazione antistante e sostituzione del cancello di accesso alla proprietà
Via Roma, 64
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 10/03/2022
protocollo entrata richiesta n. 3817 del 11/03/2022
RICHIEDENTE: XXXXXXXXXX
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico
ALTRO CONTENUTO: /

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i., "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" - Torrente Niere;

Tenuto conto che l'intervento non ricade all'interno di aree qualificate come siti Unesco, SIR e ZPS;

Preso atto della qualificazione urbanistico edilizia dell'area, identificata come "E - Area agricola";

Considerato che l'intervento previsto consiste nella demolizione di una tettoia edificata con pali di legno e lamiera ondulate e nella successiva ricostruzione sul medesimo sedime mediante tecniche costruttive tradizionali, nella previsione di pavimentazione in asfalto della superficie antistante l'accesso al volume nonché nella sostituzione del cancello carraio alla proprietà;

Tenuto conto che il Comune di Monastero di Vasco (CN), così come segnalato nella relazione istruttoria regionale è momentaneamente sprovvisto della Commissione Locale per il Paesaggio e pertanto, non risultando temporaneamente idoneo all'esercizio della delega per il procedimento ordinario in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2008 e s.m.i. agisce in via sostitutiva la Regione;

Vista la relazione istruttoria allegata all'istanza, fatta pervenire dalla Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del citato decreto, con la quale l'Amministrazione in indirizzo attesta di aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esclusivamente per gli aspetti di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica;

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria
arch. Massimo Nappo/MC